



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
6	16/01/2020	17	6

Oggetto:

D.lgs 152/06 Titolo IIIbis-Ditta SANAV srl impianto di "trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi.Cod.IPPC 5.1-5.3-5.5.Impianto sito in Zona ASI Ponte Valentino-Benevento.

Preso d'atto modifica non sostanziale.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Viste la D.G.R.C. n. 619 dell'8 novembre 2016, la D.G.R. n. 249 del 03 maggio 2017 nonché il D.P.G.R. n° 194 del 11/05/17 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. 500612(oggi 501706) "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" Benevento",

PREMESSO CHE

- la Ditta SANAV Srl, legale rappresentante e gestore Dr.ssa Giusi Lomaestro nata a Benevento il 19.03.84 - P.IVA n.04373030651- con D.D. n. 49 del 5.08.2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - cod.IPPC 5.1-5.3-5.5 - a seguito di riesame e modifica sostanziale dell'impianto di "trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi" già autorizzato con D.D.del 03.02.2009 e s.m.i., e sito a Benevento - Zona Industriale C.da Ponte Valentino, Foglio 33 particella 1047;
- con DD n. 254 del 17.12.2015 è stato preso atto delle modifiche non sostanziali dovute a :
 - miglioramento delle operazioni meccaniche preliminari,attraverso l'inserimento di una stazione di grigliatura fine in aggiunta a quella di grigliatura grossolana esistente;
 - modifica dell'impianto di ossidazione chimica Fenton, che consentirà una migliore flessibilità del sistema di trattamento;
 - disidratazione fanghi effettuata con l'attuale nastropressa opportunamente automatizzata per la disidratazione dei fanghi;
 - variazione della viabilità interna-resa necessaria al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori addetti alle attività di scarico;
 - la rilocazione dello stripper adsorber;
 - la rilocazione dei serbatoi da 10mc destinati al contenimento di acidi e basi;
 - l'inserimento dell'attività di smaltimento D8 e D9 sui rifiuti CER 130403* e 160708*;
 - nel rispetto dei quantitativi massimi giornalieri ed annuali trattati, la possibilità di trattare i rifiuti tutti i giorni dell'anno sia nella sezione di impianto "chimico fisico" che nella sezione di impianto "biologico";
 - la sostituzione delle previste caldaie di riscaldamento dell'acqua per i servizi igienici alimentate a metano con scaldini ad alimentazione elettrica;
 - l'installazione di un serbatoio di gasolio per l'alimentazione dei muletti.
- Con DD n.82 del 26.08 2016 è stato autorizzato l'utilizzo del nuovo parco serbatoi;
- Con Decreto Dirigenziale n.35 del 18.02.2019, è stato preso atto del cambio del rappresentante legale/gestore da Dr.ssa Giusi Lo Maestro a ing. Antonio Senatore nato il 25.10.48 a Cava de' Tirreni(SA), e della modifica non sostanziale dovuta dovuta all'inserimento di una fase di pretrattamento;
- la Ditta SANAV srl il 7.10.2019, con nota acquisita al prot.600286 del 8.10.2019, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'impianto dovuta:
 - all'inserimento di una fase di evaporazione;
 - all'inserimento di un cogeneratore;
 - alla sostituzione di alcuni dei rifiuti ad oggi autorizzati ed in particolare:

Rifiuti di cui si chiede l'eliminazione :

CER	Descrizione
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
05 01 12*	Acidi contenenti oli
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
06 01 02*	Acido cloridrico
07 02 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 03 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 04 08*	Altri fondi e residui di reazione

07 05 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 06 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 07 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 01 08*	Altri fondi e residui di reazione
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 03 16*	residui di soluzione chimiche per incisione
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie,contenenti sostanze pericolose;
10 07 07 *	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento
13 01 04*	Emulsioni clorurate
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

Rifiuti di cui si chiede l'inserimento con indicazione delle attività di gestione che si intendono effettuare:

CER	Descrizione	Codice attività						
		D9	D8	D15	D14	D13	R12	R13
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite,diversi da quelli delle voci 010505 e 010506.	X		X	X	X	X	X
02 01 02	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	X	X	X	X
02 01 06	feci animali,urine e letame(comprese le lettiere usate) effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito	X	X	X				
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X			X	X
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo	X		X	X	X	X	X
04 01 06	Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X		X	X	X	X	X
06 10 02*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici,diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X			X	X
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	X	X		
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi	X		X	X	X	X	X
14 06 04*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati	X		X	X	X	X	X
16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X

16 05 08*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X		X	X	X	X	X

- la ditta ha effettuato il versamento della tariffa istruttoria pari a €2.000, salvo conguaglio in esito all'adeguamento del medesimo tariffario di cui al DM. n.58 del 06/03/2017, che la Regione Campania vorrà adottare.
- è stata allegata all'istanza la nota prot. 423467 del 4.7.2019 con cui lo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali ha ritenuto, in considerazione che l'intervento è da ritenersi adeguamento tecnico non in grado di determinare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, di escludere il progetto dalla verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a VIA;
- con nota prot. 615255 del 14.10.2019, è stata indetta la Conferenza di Servizi asincrona, richiedendo il parere di competenza al Comune di Benevento, al Consorzio ASI, alla Provincia di Benevento, all'ASLBN, all'ARPAC, e contestualmente è stato richiesto il rapporto tecnico istruttorio all'Università del Sannio, ai sensi della convenzione stipulata con la Regione Campania;
- che il termine fissato per la richiesta di integrazioni era il 23.10.19 e il termine fissato per l'espressione del parere era il 22.11.2019;
- in data 30.10.2019, è stato acquisito, al prot.655677, il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio, prot.23022 del 30.10.2019, in cui ha ritenuto in particolare che "...le modifiche proposte appaiono riconducibili alla fattispecie di cui alla lett.l dell'art.5 del TUA (modifica non sostanziale) e quindi a quanto in merito previsto dal comma 1 dell'art.29-nonies della stessa norma", ed ha evidenziato alcune criticità e indicato delle prescrizioni come di seguito elencate:
- "esistono alcune difformità, come sopra descritto, tra il progetto qui in esame e quello che lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali ha escluso, in sede di valutazione preliminare ai sensi del comma 9 dell'art.6 del D.lgs 152/06, dalla VIA e dalla Verifica di assoggettabilità a VIA consistenti in particolare:
 - nella mancata eliminazione dell'impianto "osmosi inversa";
 - nell'aumento delle dimensioni del capannone di alloggio dell'evaporatore, che passa da 120mq in pianta a 300m2;
 - nella classificazione del cogeneratore e della caldaia di alimentazione degli evaporatori come "medi impianti di combustione" ai sensi dell'art.273-bis del TUA invece che come impianti scarsamente rilevanti ai sensi del c.1 dell'art.272 della stessa norma;
- appare opportuno che l'Ente autorizzatore presciva alla ditta la presentazione della versione aggiornata delle schede C (così da tener conto dell'introduzione dello stadio di concentrazione dei rifiuti) ed O (così da tener conto delle due unità di produzione di energia rappresentate dal cogeneratore e dalla caldaia a servizio dei concentratori);
- appare, inoltre, utile, allo scopo di minimizzare rischi di confusione, riorganizzare le schede I e INT4, dedicando la prima solo ai rifiuti prodotti nell'installazione (sezione I1), al loro deposito temporaneo (sezione I2), e agli eventuali autosmaltimento e autorecupero (sezioni I3 ed I4 verosimilmente da lasciare vuote per la situazione in esame), e la seconda al trattamento dei rifiuti, riportando quindi nella prima parte di tale scheda l'elenco dei rifiuti che si intendono ammettere a deposito nell'installazione, nella seconda parte le modalità di controllo ed accettazione dei rifiuti, nella terza parte l'elenco dei rifiuti che si intendono trattare, ecc. In tale scheda dovrebbero essere indicate, così come richiesto, anche le quantità, ancorché presunrive, dei rifiuti ammessi in deposito e trattati;

- infine, in considerazione della varietà di rifiuti il cui trattamento è autorizzato e la necessità di verificare che tali trattamenti non abbiano effetti indesiderati in termini di scarichi liquidi, appare opportuno prendere in considerazione la possibilità di prescrivere alla ditta l'adozione fin da ora delle BAT n.7 (relativa alle frequenze di monitoraggio degli scarichi nell'acqua) e n.20 (relativa agli scarichi nell'acqua, con l'acclusa tabella 6.1 relativa al BAT AEL) riportate nelle BAT conclusioni di settore (Decisione di Esecuzione UE/2018/1147;
- l'ARPAC con nota prot. 4634 del 5.11.2019 ha trasmesso richiesta di integrazioni in merito alla modifica proposta dalla SANAV sri;
- questa UOD con nota prot.698434 del 19.11.2019 ha comunicato all'ARPAC che la richiesta integrazioni era pervenuta oltre il termine fissato e invitava la stessa ad esprimere il parere di competenza in base alla documentazione già in possesso;
- in data 21.11.2019, è stato acquisito al prot.705050, il parere dell'ARPAC prot.68680 del 21.11.2019 con cui la stessa ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni vincolanti ai fini autorizzativi:

A) Matrice aria

1. inviare la scheda tecnica dell'impianto di combustione, alimentato a metano, di potenza termica pari a 1,7 Mw, utilizzato nella fase di evaporazione, e la scheda tecnica del gruppo elettrogeno di cogenerazione dalla quale si evince la relativa potenza termica nominale;
2. dotare gli impianti termici dei seguenti dispositivi:
 - sistemi di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile al fine di ottimizzare il rendimento di combustione così come previsto dall'art.294 c.1 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
 - rilevatore di ossigeno e della temperatura in continuo, così come previsto dal punto 12, parte 3 della DGRC n.4102 del 5.8.92;
3. i valori di emissione, indicati alle pagine 3 e 4 della relazione tecnica sugli impatti ambientali prodotti dalle modifiche proposte, relativi ai parametri previsti per il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera dei due impianti di combustione, non sono corretti e, pertanto, rispettare i valori di emissione riportati al punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi-medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%), allegato II del D.lgs 183/2017;
4. per i suddetti medi impianti di combustione registrare i dati del monitoraggio con l'archiviazione prevista al punto 5-bis2, allegato VI, parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
5. in conseguenza delle modifiche che si intendono apportare al ciclo produttivo e di quanto sopra riportato, provvedere a inviare la seguente documentazione aggiornata:
 - Piano di monitoraggio e controllo che segua le linee guida dell'ISPRA: IPPC-prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento-il contenuto minimo del Piano di monitoraggio e controllo (febbraio 2007) e che preveda per i nuovi punti di emissione convogliate, come quelli già autorizzati, una frequenza semestrale per l'autocontrollo dei campionamenti delle emissioni in atmosfera in regime di autocontrollo;
 - scheda L: emissioni in atmosfera;
 - planimetria relativa alle emissioni in atmosfera con l'indicazione dei punti di emissione e dei relativi sistemi di aspirazione e convogliamento;

B) Componente rumore

6. a pag 3 si legge "Considerata la distanza dell'area di allocazione dell'evaporatore dai confini dell'impianto, i livelli di rumore immessi in ambiente non subiranno modifiche rispetto ai livelli attuali". Alla relazione non risultano allegate planimetrie con indicazione dell'allocazione delle nuove sorgenti di rumore e delle relative distanze dai confini aziendali;
7. a pag 4 si legge "i livelli di rumore immessi in ambiente esterno sono trascurabili". Alla relazione non risultano allegate schede tecniche delle apparecchiature che si intendono installare con la potenza sonora emessa (Lw);
8. alla luce di quanto sopra riportato si ritiene necessario presentare una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'elenco ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica) che presenti

in allegato le schede tecniche delle nuove apparecchiature con indicazione della potenza sonora emessa ed una planimetria aggiornata contenete l'indicazione dell'allocazione delle nuove sorgenti di rumore;

C) Matrice rifiuti

9. per i rifiuti prodotti(in deposito temporaneo) integrare la scheda I1 con i quantitativi stimati producibili in un anno;
 10. sempre relativamente ai rifiuti prodotti(in deposito temporaneo) presentare la scheda I2 completa in tutte le colonne previste dal modello scaricabile dal sito della Regione Campania(mancano colonne quantità del rifiuto,ubicazione del deposito e modalità di gestione deposito;indicare assolutamente la capacità di deposito istantanea massima,la tipologia di contenitore di deposito e la sua allocazione con riferimento alla planimetria,le modalità di gestione dei rifiuti prodotti,ossia criterio temporale o quantitativo,che deve essere univoco per tutti i rifiuti);
 11. presentare planimetria allocazione aree deposito temporaneo rifiuti prodotti;in generale garantire copertura per rifiuti pericolosi;
 12. integrare le schede I3 ed I4 con i quantitativi stimati dei rifiuti prodotti;in generale garantire la copertura per i rifiuti pericolosi;
 13. presentare planimetria rifiuti in ingresso in stoccaggio e gestiti (planimetria di stoccaggio,anche se non riferita ai singoli CER ma ai serbatoi in cui gli stessi sono conferiti come indicato in "localizzazione dello smaltimento-recupero");
 14. fornire indicazioni sul tempo massimo di permanenza in impianto dei rifiuti gestiti (rifiuti in ingresso);si ritiene che tale tempo non possa superare un anno.
- Inoltre,in linea generale si raccomanda di:
15. garantire un sistema di tracciabilità dei rifiuti (rifiuti prodotti in deposito temporaneo e rifiuti in ingresso e gestiti in recupero/smaltimento/deposito) che consenta di tracciare i tempi del deposito temporaneo e i tempi di stoccaggio/deposito dei rifiuti gestiti al fine di consentire i controlli;
 16. si raccomandano analisi annuali per i rifiuti prodotti,con particolare riferimento ai rifiuti con codice a specchio;
 17. risulta che la ditta dal 14.10.2018 è entrata nella III fase di cui al DD 49/2015 -[III fase (a conclusione di tutte le attività previste nel progetto):incremento giornaliero di 25mc per settimana fino a raggiungere la portata massima di 5000mc/giorno]],come peraltro comunicato con nota del 17.7.2018,acquista al prot. ARPAC n.0042501/2018 del 18.7.18.si raccomanda di fornire i dati riepilogativi giornalieri tali da consentire la verifica di detti nuovi limiti.Si rappresenta nuovamente che nelle comunicazioni trimestrali inviate dalla ditta sono riportati quantitativi settimanali che non consentono la verifica dei limiti giornalieri di cui al Decreto n.49/2015,nè tantomeno la distinzione sempre giornaliera relativa ai limiti massimi di tipologie di rifiuti trattati;
 18. compilare annualmente e completamente la nuova modulistica di cui al DD n.95/2018(con particolare riferimento alle tabelle 1.8.1e 1.8.2,e 2.1.5)Per la Tab.1.9.2 si rinvia ad eventuali determinazioni dell'Autorità competente sulla necessità di prevedere le verifiche decennali sul suolo conformemente a quanto previsto dall'art.29-sexies-Autorizzazione integrata ambientale,comma 6 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

Matrice acqua

- 19.presentare una planimetria di progetto di maggiore dettaglio in cui ubicare il capannone dove saranno installati l'evaporatore ed il concentratore;
 - 20.riportare in planimetria l'ubicazione e le dimensioni della vasca interrata già presente dove scaricherà l'evaporatore.
- Con nota prot. 740560 del 5.12.2019 è stata adottata la determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 c.1 della L.241/90 relativa all'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla SANAV srl in data 7.10.2019;
 - con nota 743195 del 05.12.2019 è stata data comunicazione di errata corrige della suddetta nota;
 - con nota prot.762743 del 13.12.19, questa UOD ha richiesto alla SANAV srl la documentazione che l'ARPAC, con nota prot.68680 del 21.11.19, ha ritenuto vincolante ai fini del parere favorevole espresso,anche alla luce di quanto evidenziato dall'Università del Sannio;

CONSIDERATO che

- la ditta con nota del 7.12.2020, acquisita al prot.7221 dell'8.1.2020, ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot.762743 del 13.12.19;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 49 del 5.08.2015 è tutt'ora valida;
- lo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali ha ritenuto, in considerazione che l'intervento è da ritenersi adeguamento tecnico non in grado di determinare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, di escludere il progetto dalla verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a VIA;

TENUTO CONTO

- del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAC con nota prot.68680 del 21.11.19, acquisito al prot.705050 del 21.11.19;
- del rapporto tecnico istruttorio con indicazioni, dell'Università del Sannio prot.22111 del 21.10.2019, acquisito al prot. 631844 del 21.10.19;
- la ditta, nella relazione allegata alla modifica non sostanziale, in merito alle difformità con il progetto sottoposto a verifica preliminare art.6 comma 9 del D.lgs 152/06, evidenziate anche dall'Università del Sannio, ha chiarito che:
 - il sistema di osmosi inversa e l'evaporatore non funzioneranno mai contemporaneamente;
 - le dimensioni del capannone di alloggio dell'evaporatore pari a 20x10x6.5 erano state riportate correttamente nella planimetria allegata per la verifica preliminare, mentre nella relazione allegata alla stessa erano state erroneamente indicate (15x8x7,0);
 - le emissioni prodotte dalla caldaia e dal cogeneratore, nonostante fossero state indicate le potenze termiche nominali delle stesse, erano state ricomprese tra quelle di cui all'art.272 c.1 del D.lgs 152/06 (secondo la vecchia normativa) mentre ai sensi della normativa vigente, detti impianti andranno autorizzati come "medi impianto di combustione" ;

TENUTO CONTO, altresì,

- che, entro il termine perentorio del 22.11.2019, le amministrazioni coinvolte erano tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.;
- che non sono pervenuti nei termini fissati i pareri della Provincia di Benevento e dell'ASLBN1, del Comune di Benevento e dell'ASI;
- che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 14bis della L.241/90, l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi;

SI RITIENE, per quanto sopra,

- acquisito l'assenso del Comune di Benevento, del Consorzio ASI, della Provincia e dell'ASLBN1, a cui è stato regolarmente trasmesso l'avviso di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi con nota prot. 615255 del 14.10.2019;

TENUTO CONTO

- determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi
- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs159/11 come da nota del Ministero dell'Interno del 17.9.2018;

RITENUTO

di dover prendere atto della modifiche non sostanziali comunicate, ai sensi del comma 1 dell'art.29onies del D. Lgs. 152/06 Titolo IIIbis;

VISTI

- il D.Lgs.152/06 e s.m.i ;
- il D.M. 24.04.08 e smi;
- la DGRC 925/2016;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che si intende trascritto e riportato,

1. prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla SANAV srl, legale rappresentante e gestore Ing. Antonio Senatore nato a Cava De' Tirreni (SA) il 25.10.48 ed impianto sito in zona ASI Z5 Loc. Ponte Valentinio, con nota acquisita al prot. 600286 del 8.10.2019, e successiva documentazione aggiornata acquisita al prot. 7221 del 8.01.2020, dovuta:
 - all'inserimento di una fase di evaporazione;
 - all'inserimento di un cogeneratore;
 - alla sostituzione di alcuni dei rifiuti ad oggi autorizzati ed in particolare:

Rifiuti di cui si chiede l'eliminazione:

CER	Descrizione
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
05 01 12*	Acidi contenenti oli
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
06 01 02*	Acido cloridrico
07 02 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 03 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 04 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 05 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 06 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 07 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 01 08*	Altri fondi e residui di reazione
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 03 16*	residui di soluzione chimiche per incisione
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose;
10 07 07 *	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento
13 01 04*	Emulsioni clorurate
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

Rifiuti di cui si chiede l'inserimento con indicazione delle attività di gestione che si intendono effettuare:

CER	Descrizione	Codice attività						
		D9	D8	D15	D14	D13	R12	R13
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506.	X		X	X	X	X	X
02 01 02	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	X	X	X	X

02 01 06	feci animali,urine e letame(comprese le lettiere usate) effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito	X	X	X				
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X			X	X
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo	X		X	X	X	X	X
04 01 06	Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, conteneti cromo	X		X	X	X	X	X
06 10 02*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici,diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X			X	X
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	X	X		
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi	X		X	X	X	X	X
14 06 04*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati	X		X	X	X	X	X
16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X
16 05 08*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X		X	X	X	X	X

con le seguenti prescrizioni:

- rispettare quanto contenuto nel DD n.49 del 5.08.2015 e successive integrazioni, non in contrasto con il presente atto;
- dotare gli impianti termici dei seguenti dispositivi:
 - sistemi di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile al fine di ottimizzare il rendimento di combustione così come previsto dall'art.294 c.1 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
 - rilevatore di ossigeno e della temperatura in continuo,così come previsto dal punto12, parte 3 della DGRC n.4102 del 5.8.92;
 - rispettare i valori di emissione riportati al punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi-medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi.Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%),allegatoli del D.lgs 183/2017;
 - per i suddetti medi impianti di combustione registrare i dati del monitoraggio con l'archiviazione prevista al punto 5-bis2,allegatoVI,parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- garantire un sistema di tracciabilità dei rifiuti (rifiuti prodotti in deposito temporaneo e rifiuti in ingresso e gestiti in recupero/smaltimento/deposito) che consenta di tracciare i tempi del

deposito temporaneo e i tempi di stoccaggio/deposito dei rifiuti gestiti al fine di consentire i controlli;

- garantire la copertura dei rifiuti pericolosi;
 - effettuare analisi annuali per i rifiuti prodotti, con particolare riferimento ai rifiuti con codice a specchio;
 - le comunicazioni trimestrali inviate dalla ditta devono riportare quantitativi giornalieri che consentano la verifica dei limiti giornalieri di cui al Decreto n.49/2015, la distinzione sempre giornaliera relativa ai limiti massimi di tipologie di rifiuti trattati;
 - compilare annualmente e completamente la nuova modulistica di cui al DD n.95/2018 (con particolare riferimento alle tabelle 1.8.1 e 1.8.2, e 2.1.5) Per la Tab.1.9.2
 - effettuare le verifiche decennali sul suolo conformemente a quanto previsto dall'art.29-sexies-Autorizzazione integrata ambientale, comma 6 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
 - comunicare a questa UOD e all'ARPAC di Benevento, almeno 15gg prima, la data di messa in esercizio di quanto previsto nella comunicazione di modifica non sostanziale prodotta il 7.10.2019;
 - nelle more del riesame, e in considerazione della varietà di rifiuti il cui trattamento è autorizzato e la necessità di verificare che tali trattamenti non abbiano effetti indesiderati in termini di scarichi liquidi, si prescrive alla ditta l'adozione fin da ora delle BAT n.7 (relativa alle frequenze di monitoraggio degli scarichi nell'acqua) e n.20 (relativa agli scarichi nell'acqua, con l'acclusa tabella 6.1 relativa al BAT AEL) riportate nelle BAT conclusioni di settore (Decisione di Esecuzione UE/2018/1147);
 - prevedere il posizionamento di stalli per eventuali rifiuti eccezionalmente prodotti (almeno uno per rifiuti pericolosi e uno per rifiuti non pericolosi), comunicando la loro produzione nel piano di monitoraggio relativo all'anno in cui sono stati prodotti.
 - Produrre una planimetria aggiornata con l'indicazione dei suddetti stalli.
3. l'ARPAC Campania - Dipartimento Provinciale di Benevento nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolge il controllo dell'osservanza, da parte del gestore, di quanto riportato nel presente provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento alla ditta SANAV srl, all' ARPAC Campania Dipartimento provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, all'ASL BN1, alla Provincia di Benevento;
5. di trasmettere, per via telematica, copia alla Segreteria di Giunta e alla "sezione casa di vetro" del portale regionale per adempiere agli obblighi di pubblicazione;
6. ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dr.Giampaolo Parente



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
6	16/01/2020	50	17	6

Oggetto:

D.lgs 152/06 Titolo IIIbis-Ditta SANAV srl impianto di "trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi.Cod.IPPC 5.1-5.3-5.5.Impianto sito in Zona ASI Ponte Valentino-Benevento.
Presenza d'atto modifica non sostanziale.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2C3CB2490858F63E945805BA484BBCC085AA30BE

Frontespizio Allegato : 6197D3B4F04FC9C50DAB853622F94D00BD643FCF

